

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di accesso al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) ai sensi degli Art. 29 ss D.Lgs. 148/2015

Il giorno 27 febbraio 2020, alle ore 10:30, presso la sede dello Studio Associato Falcaro & Partners, Via Degan 8 Mestre – 30171 Venezia,

Tra

Bingo Amico Srl, con sede legale e amministrativa in Via Longhena 1 – 31020 San Vendemiano (TV) e sedi in:

- *Via Puini 97 – 57128 Livorno;*
- *Via Terraglio 156 – 31100 Treviso;*
- *Via C. Colombo 70/B – 31015 Conegliano (TV);*
- *Contrada Santa Calcagna 30 – 66020 Rocca San Giovanni (CH);*

(d'ora innanzi "la Società").

La Società sopraccitata è rappresentata da *Falcaro Massimo*, Consulente del Lavoro in Venezia, giusta delega della stessa.

E

L'OO.SS. *FILCAMS CGIL Nazionale*, rappresentata dal Sig. Luca De Zolt;


L'OO.SS. *FISASCAT CISL Nazionale*, rappresentata dal Sig. Mirco Ceotto e Edoardo Dorella;

L'OO.SS. *UILTUCS Nazionale*, rappresentata dal Sig. Paolo Proietti;

(d'ora innanzi "le OO.SS.>").

Premesso

- che la scrivente Società operante nel settore della gestione di Sale Bingo e Sale da Gioco alla quale viene applicato il CCNL Pubblici Esercizi – Fipe – Sale Bingo, ha comunicato via pec in data 24.02.2020 l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ai sensi del decreto interministeriale 3 febbraio 2016 n. 94343;
- che la richiesta di attivare F.I.S "Fondo di Integrazione Salariale" si rende necessaria a causa della diminuzione di attività aziendale dovuta in particolare ad un imprevisto calo della clientela verificatosi a seguito delle disposizioni governative nazionali, regionali e locali predisposte per fronteggiare l'emergenza COVID-19 "C.d. Coronavirus" le quali hanno comportato la chiusura totale e/o parziale delle attività con conseguenze gravi sulla sostenibilità economica delle stesse e pertanto sull'occupazione;
- che tale strumento risulta essere oggi l'unico utilizzabile al fine di preservare la continuità dei rapporti di lavoro;
- che ad oggi non si prevede una data certa in cui le predette attività possano tornare a pieno regime;
- che la scrivente Società ai sensi dell'art. 2 c.2 del decreto interministeriale 3 febbraio 2016 n. 94343 occupa mediamente un numero di dipendenti superiore alle cinque e alle quindici unità. Ai fini del raggiungimento della suddetta soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti nonché i lavoratori a tempo parziale;
- che le Parti, pertanto, verificata ogni opportunità offerta dalla normativa vigente ritengono sussistere tutti i requisiti affinché la Società formuli istanza alle strutture Inps territorialmente competenti in relazione alle unità produttive;



- che le Parti considerano il ricorso al Fondo d'integrazione salariale quale strumento necessario al fine di ridurre al minimo l'impatto sociale derivante dallo stato di crisi in atto presso l'azienda;
- che le OO.SS. danno atto e condividono espressamente che i chiarimenti ricevuti nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione corretta e completa di ogni specifico aspetto della situazione aziendale e delle motivazioni che hanno determinato la decisione di procedere con la richiesta del Fondo d'integrazione salariale;
- che in data 27 febbraio 2020 è stato sottoscritto un Accordo Quadro, per le modalità di richiesta di accesso al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) ai sensi degli Art. 29 ss D.Lgs. 148/2015;

le Parti presenti

premesso quanto sopra si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta del fondo d'integrazione salariale, misura utile ad evitare la totalità degli esuberi dichiarati.

La riduzione oraria avverrà su base giornaliera, settimanale o mensile, privilegiando la modalità dell'astensione su intere giornate o intere settimane.

In caso emergessero, in costanza di utilizzo dell'ammortizzatore, esigenze di lavoro aggiuntive, la società non ricorrerà al lavoro straordinario ma richiamerà i lavoratori sospesi per effetto del trattamento di solidarietà, fino al raggiungimento del normale orario contrattuale.

I programmi di riduzione oraria e la loro concreta applicazione tramite la programmazione dei turni saranno resi noti su base settimanale.

In caso di eventi eccezionali, quali assenze improvvise dei dipendenti, la Società potrà modificare i programmi di riduzione oraria dandone comunicazione tempestiva alle RSA e preavviso di 24 ore al lavoratore/lavoratrice interessata/o.

La riduzione verrà distribuita mediamente in maniera equa tra i dipendenti delle singole sale con i seguenti criteri:

- ✓ a rotazione
- ✓ a zero ore
- ✓ con riduzione oraria per massimo n. 20 ore medie settimanali per ciascun lavoratore, pari al 50% delle ore contrattuali settimanali riparametrate per i lavoratori a tempo parziale.

per un totale di 13 settimane dal 28 febbraio 2020 al 23 maggio 2020 come di seguito specificato:

Bingo Amico SrL per un totale di 13 settimane dal 28 febbraio 2020 al 23 maggio 2020 per n. 40 lavoratori, per la sola unità operativa di Livorno la decorrenza sarà posticipata al 03 marzo 2020 per n. 12 lavoratori;

La causale per la quale si richiede il trattamento d'integrazione salariale è la seguente:

- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti (COVID-19).

La Società dichiara che tutti i lavoratori coinvolti nella sospensione hanno un'anzianità lavorativa di almeno novanta giorni alla data della presentazione dell'istanza attraverso il sistema informatizzato.

La Società si impegna ad anticipare a tutti i dipendenti interessati l'importo del F.I.S.

Le Parti si incontreranno a livello territoriale per verificare l'andamento del presente accordo e apportare modifiche al programma di riduzione a fronte di un mutato quadro di contesto.

Le Parti quindi, dopo l'esame congiunto della situazione sopra evidenziata ed ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 148/2015, danno atto, con la sottoscrizione del presente verbale di accordo e il suo puntuale adempimento, dell'esaurimento della procedura di consultazione di cui alla Legge sopracitata.

Nel caso il quadro degli ammortizzatori sociale disponibili per gestire la situazione creatasi dovesse modificarsi, le Parti si impegnano ad incontrarsi repentinamente per valutare le eventuali opportunità migliorative.

Venezia Mestre, 27 febbraio 2020
Letto, confermato e sottoscritto

Per la Società
Bingo Amico Srl

Per l'OO.SS. *FILCAMS CGIL Nazionale*,
il Sig. Luca De Zolt

Per l'OO.SS. *FISASCAT CISL Nazionale*,
il Sig. Mirco Ceotto

Per l'OO.SS. *FISASCAT CISL Nazionale*,
il Sig. Edoardo Dorella

Per l'OO.SS. *UILTUCS Nazionale*,
il Sig. Paolo Proietti

